

DOTT. GIOVANNI LAINATI - NOTAIO

VIA S. PROSPERO, 1 - MILANO - TELEFONO 81-337

N. 23228/2447 di Rep.

COPIA DELL'ATTO

in data II OTTOBRE 1948

portante COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO

denominata "CASSA INTEGRATIVA DI MUTUO SOCCORSO TRA AGENTI DELLE

FERROVIE NORD MILANO"

Onorevole

TRIBUNALE CIVILE E PENALE - M I L A N O

Cancelleria Commerciale

Il sottoscritto presenta copia autentica dell'atto in data 11 ottobre 1948 n.23228/2447 di rep. a registro dr. Gustavo Todeschini di Milano, omologato da Cote-sto On. Tribunale il 6/II/1948 n.6508, portante costituzione della Mutua Assicurazione di Assistenza e Previdenza a sensi dell'art.9 n.1 legge 15/4/1886 n.3818 **39408** denominata

CASSA INTEGRATIVA DI MUTUO SOCCORSO TRA AGENTI DELLE
FERROVIE NORD MILANO

con sede in Milano presso la sede della Sec.An.delle
Ferrovie Nord Milano

e chiede

ne venga eseguito il deposito e trascrizione a sensi
di legge.

Con osservanza.


Sede di Milano -
Sezione Società Commerciali II g. n. 16-11-48
ed iscritto:

al N° 39408 Registro d'ordine

al N° 63962 Registro Società

Volume 1973 Fascicolo 2675

IL CANCELLIERE CAPO SEZIONE





ESENTE DA TASSA DI BOLLO E DI REGISTRO

art.9 N.1 legge 15/4/1886 N. 3818 =

N.25228 di rep.

N.2447 Racc.

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentoquarantotto addì undici del mese
di ottobre 11 ottobre 1948

In Milano, presso la sede della Soc.An.delle Ferrovie
Nora Milano in Piazzale Caorna N.14.

Avanti a me dott.Gustavo Todeschini Notaio residente
in Milano ed iscritto presso il locale Collegio Notarile e senza intervento di testimoni per mio consenso e per espressa rinuncia delle infrascritte parti, tutti di nazionalità italiana,

sono personalmente comparsi i signori

Conti Carlo fu Arveno, nato a Lonate Pozzolo, domiciliato in Milano, Piazza Napoli N.34

Marri Filippo fu Andrea, nato a Umbertide e domiciliato a Saronno Via Santambrogio 15

Dal Sillaro Giuseppe di Domenico ==, nato a Montessarlano e domiciliato in Saronno, Villaggio Matteotti;

Rossi Stefano di Luigi, nato a Novara e domiciliato in Saronno Via Macello 37;

Gianetti Carlo di Oreste, nato a Saronno e quiivi domiciliato in Via A.Volta 50;

REGISTRATO a MILANO



ATTI PUBBLICI

LI 18. 10. 1948

N. 2447 VOL. 880 G. 48

ESATTE L. 4-

IL DIRETTORE



Carrer Gino fu Eugenio, nato a Selgareda e domiciliato a Novate Milanese Vicolo Vittorio Veneto 1;

Veggiotti Angelo fu Carlo, nato a Novara e domiciliato in Milano Via Mario Pagano 17;

Biasoli Alao i Rodolfo, nato a Coquio Trevisago e qui-
vi domiciliato in Via F. Migliarina 99;

Lorio Pietro al Benedetto, nato a Confienza e domici-
liato a Milano, Via Caracciolo 74;

Provesi Giovanni fu Giovanni, nato a Galliate e qui-
vi domiciliato in Via XXV Aprile 40;

Ferrara Pietro al Carlo, nato a Ternago e domiciliato
in Milano, Via Caracciolo 74;

Lazzarini Giuseppe al Carlo, nato a Nibbicia e domici-
liato in Milano, Via Caracciolo 74;

Grandi Gaetano fu Paolo, nato a Bologna e domiciliato
in Milano Via Camiani 114;

Ripamonti Rosa fu Clemente, nata a Sedriano e domici-
liata a Milano, Via F. Petrarca 6;

Parma Luigi fu Carlo, nato a Cornate e domiciliato in
Milano Via Cenisio 77;

Ariotti Giovanni fu Carlo, nato a Casale Monferrato
e domiciliato in Milano, Via Broglio 6;

Alfano Angelo fu Giacchino, nato ad Ardenno Masino e
domiciliato in Milano, Via Barrili 15;

tutti di professione agenti della Società Anonima

delle Ferrovie Nord Milano.

3

Detti signori Componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, stipulano e convengono quanto segue:

p r e m e t t o n o

che nello scorso anno gli agenti delle Ferrovie Nord Milano si sono uniti in mutua associazione denominata "Cassa Integrativa di Assistenza" con lo scopo di assistere con speciali sussidi ed aiuti ai associati che per momentanee necessità si trovassero obbligati a spese eccezionali;

che la Associazione denominata "Cassa Integrativa" ha potuto raccogliere numerose adesioni, cosicchè si è ritenuto opportuno provvedere alla regolare costituzione di essa, in ottemperanza alle disposizioni della Legge 15 aprile 1886 N. 3818 e secondo lo statuto definitivo approvato dalla grande maggioranza degli associati per referendum;

ciò premesso e ritenuto

dichiarano i componenti:

1°. E' costituita fra gli agenti delle Ferrovie Nord Milano una Mutua Associazione di assistenza e previdenza denominata

CASSA INTEGRATIVA DI MUTUO SOCCORSO

tra Agenti delle Ferrovie Nord Milano.

2°. La Associazione ha sede in Milano presso la Sede

della Ferrovia Nord Milano.

3°. Essa è retta dalle disposizioni della legge 15 aprile 1886 N. 3818 e in quanto alla detta legge non si opponga, dallo statuto sociale che previa lettura ed unanime approvazione dei presenti qui si allega sotto la lettera A.

4°. A comporre il Consiglio di amministrazione, secondo il disposto nell'art. 3 dello statuto sociale e nell'ordine di designazione dello statuto stesso, vengono nominati i signori:

Ceriani ar. Luigi

Dossi Luigi

Lazzarini Giuseppe

Moretti ing. Mario

Conti Carlo

Sono nominati: Presidente il sig. ing. Mario Moretti;

Vice Presidente il sig. Conti Carlo, segretario il sig.

Lazzarini Giuseppe.

A comporre il Collegio Sindacale sono nominati a sensi di legge, i signori:

Sindaci effettivi:

Dal Sillaro Giuseppe, Grandi Carlo, Ferrara Pietro.

Sindaci supplenti:

Farma Luigi, Grandi Gaetano.

Presidente del Collegio Sindacale è designato il sig.

Grano Carlo.

5

I componenti dichiarano che questa Mutua Associazione continua negli obblighi e nelle attività della surri-
chiamata Cassa Integrativa, se ne assume l'operato e gli impegni, nonché i soci che non hanno rifiutato di farne parte, i quali pertanto divengono soci di questa Associazione, con tutti i diritti da essi acquisiti e gli oneri assunti.

Il Consiglio di amministrazione è pertanto incaricato della esecuzione di quanto sopra.

Per le firme marginali vengono incaricati i signori Conti Carlo e Lazzarini Giuseppe.

Dell'allegato e di questo atto da mano fida scritto su due fogli per pagine sette non complete ho dato lettura ai signori componenti, i quali lo approvano e meco

Notaio si sottoscrivono.

fir) Conti Carlo

Alfano Angelo

Dal Sillaro Giuseppe

Parri Filippo

Carrer Gino

Alco Biasoli

Provasi Giovanni

Gianetti Carlo

Ariotti Giovanni

(fir) Rossi Stefano

Veggiotti Angelo

Lorio Pietro

Ripamonti Rosa

Ferrara Pietro

Grandi Gaetano

Parma Luigi

Lazzarini Giuseppe

dr. Gustavo Todeschini Notaio.

ALLEGATO A. AL N. 23228/2447 ai rep.

CASSA INTEGRATIVA DI MUTUO SOCCORSO TRA GLI AGENTI

DELLE FERROVIE NORD MILANO (Legge 15/4/1886 N. 3818)

S T A T U T O

Art. 1. E' costituita a sensi della legge 15 aprile 1886 N. 3818 una associazione di mutuo soccorso tra gli agenti delle Ferrovie Nord Milano, avente lo scopo di integrare con speciali provvidenze i benefici in atto attraverso i regolamenti dell'amministrazione ferroviaria e delle diverse istituzioni che ad essa fanno capo.

Tale associazione assume il nome di "CASSA INTEGRATIVA DI MUTUO SOCCORSO TRA GLI AGENTI DELLE FERROVIE NORD MILANO" ed ha sede in Milano, presso la Soc. An. delle Ferrovie Nord Milano.

Art. 2. Sono soci di questa Cassa tutti gli Agenti che

ne abbiano chiesta l'iscrizione nelle forme prescritte ; 7

La domanda di iscrizione vale come atto di accettazione incondizionata delle norme statutarie.

L'iscrizione ha effetto dal mese in cui viene presentata la domanda; non sono ammesse iscrizioni retroattive.

L'amministrazione delle Ferrovie Nora Milano concorre al mantenimento della Cassa Integrativa di Mutuo Soccorso, nelle forme stabilite dal presente statuto, sia contribuendo finanziariamente, sia prestando i propri servizi amministrativi, come precisato nell'articolo seguente.

Art. 3. La Cassa Integrativa di Mutuo Soccorso è retta da un Consiglio composto da:

un membro designato dalla Direzione delle Ferrovie Nora Milano;

un membro designato dal Consiglio di Gestione delle F.N.M.

un membro designato dalla Commissione Interna delle F.N.M.

un membro designato dalla Cassa di Soccorso e Cassa Malattia delle F.N.M.

un membro designato dalla Cassa Speciale di Previdenza delle F.N.M.

Ogni ente provvederà a riconfermare o sostituire il proprio rappresentante tutte le volte che verranno rinnovati i rispettivi consigli ed a sostituirlo in

caso di decadenza o di cessazione di appartenenza al Consiglio stesso.

Il Consiglio della Cassa Integrativa di Mutuo Soccorso nomina tra i suoi membri un presidente, un vice presidente ed un segretario. Essi avranno in carica un anno e potranno essere rieletti.

**Annualmente l'amministrazione delle Ferrovie Nord Milano, il Consiglio di gestione e la Commissione Inter-
na delle F.N.M. assegneranno un rappresentante ciascuno per le funzioni di sindaci.**

Tutte le cariche sono gratuite e la stessa Amministrazione delle Ferrovie Nord Milano, presterà gratuitamente i propri servizi.

Art. 4. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Cassa Integrativa di Mutuo Soccorso tra gli Agenti delle Ferrovie Nord Milano, a tutti gli effetti; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente.

Art. 5. Il Consiglio della Cassa si riunirà almeno una volta al mese; per le convocazioni la segreteria trasmetterà l'avviso con relativo ordine del giorno ai Consiglieri, almeno tre giorni prima.

Se un Consigliere non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo l'Ente da esso rappresentato, a richiesta della Cassa dovrà designare un altro membro in sua sostituzione.

Art. 6. Il Consiglio oltrechè sugli atti di ordinaria
amministrazione delibera sull'impiego ed amministra-
zione dei fondi in rapporto alle disponibilità ed agli
impegni finanziari in atto, sugli acquisti e sulle a-
lienazioni di beni, sia mobiliari che immobiliari, sulla
interpretazione ed applicazione delle norme statutarie,
sulle proposte di modifiche allo statuto, da sottopor-
re all'assemblea ed anche per referendum all'approva-
zione dei soci sulla misura e sulla forma delle provvi-
denze a favore dei soci e su tutti quei casi che non
risultassero contemplati dallo statuto. Tutte le deli-
bere debbono essere prese in sede di regolare Consiglio.

Nessuna delibera può essere presa se non sono presen-
ti almeno quattro dei facenti parte del Consiglio; le
deliberazioni debbono essere prese a maggioranza di
voti.

Il segretario è responsabile degli atti di segreteria,
della tenuta del libro verbali e della conservazione
e custodia dei documenti amministrativi.

Art. 7. Il Consiglio convoca ogni anno entro il mese di
aprile l'assemblea ordinaria dei soci; possono parteci-
parvi o farsi rappresentare con delega scritta i soci
iscritti da almeno un anno. Il Consiglio potrà convocare
i soci anche in assemblea straordinaria, quando ne ven-
ga fatta richiesta dal Collegio sindacale o da almeno

un quinto dei soci.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie dovranno recare l'ordine del giorno e dovranno essere affissi agli albi delle comunicazioni al personale delle Ferrovie Nord Milano nei vari centri di lavoro.

Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie è necessaria in prima convocazione la rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Per la validità delle assemblee che devono deliberare modificazioni allo statuto o scioglimento dell'istituzione, è necessaria la presenza rappresentanza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni relative debbono riportare la approvazione di almeno due terzi dei soci presenti.

Quando in prima riunione venga deserta l'assemblea deve riunirsi in seconda convocazione che può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta nello stesso giorno e nello stesso luogo, ma almeno un'ora dopo quella fissata per la prima.

L'assemblea in seconda convocazione potrà deliberare validamente su tutti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero dei soci rappresen-

tati. Le deliberazioni sono prese con le maggioranze sopra indicate. Il voto può essere dato anche per referendum. In tal caso l'avviso di convocazione della assemblea dovrà contenere per esteso la deliberazione che sarà sottoposta al voto.

L'assemblea si nomina di volta in volta il presidente e il segretario e questi ha l'incarico di redigere il verbale.

Spetta all'assemblea di nominarsi il proprio Presidente ed il proprio segretario come incaricati, di approvare il rendiconto economico e le relazioni del Consiglio e dei sindaci, di approvare eventuali piani finanziari o bilanci tecnici, di previsione, di modificare lo statuto, di deliberare sullo scioglimento della Cassa ed infine di deliberare su qualsiasi altra proposta presentata dal Consiglio.

Art. 8. I proventi della Cassa sono costituiti:

- a) da un contributo a carico dei soci, calcolato in misura dell'1% dell'ammontare lordo degli stipendi, paghe e competenze, compresa la tredicesima mensilità, la gratifica natalizia ed ogni altra somma o gratificazione che venisse corrisposta a compenso dell'opera prestata, ed a trattenere mensilmente a cura delle Ferrovie Nord Milano sulla retribuzione degli Agenti iscritti.
- b) da un contributo a carico della Soc. An. Ferrovie Nord

Milano in misura dell'1.50% dell'ammontare lordo delle competenze del personale aderente all'Istituzione, sino ad un contributo massimo equivalente all'1% delle competenze pagate globalmente a tutto il personale dipendente.

c) dagli interessi attivi derivanti dall'impiego dei fondi, dagli interessativi di C/C/ con le Ferrovie Nord Milano o con Banche ed Istituti di Credito, dagli utili o benefici degli investimenti patrimoniali o da altre eventuali sopravvenienze attive.

Art. 9. La destinazione e l'impiego dei proventi di cui sopra sarà fatta secondo le seguenti norme:

Il 50% dei proventi di cui alla lettera a) e b) dell'art. 8 sarà destinato alle erogazioni relative alle provvidenze a favore dei soci, indicate all'articolo seguente, nonché all'accantonamento di quanto competerà ad essi a norma del terzultimo comma dell'art. 11.

Il rimanente 50% del provento totale annuo di cui alle citate lettere a) e b), potrà essere investito in cartelle di Credito Fondiario, in obbligazioni delle Ferrovie Nord Milano, in titoli di Stato, in beni immobiliari o in mutui ipotecari; in parte potrà anche essere conservato su C.C/ fruttifero con la Soc. An. Ferrovie Nord Milano e con Banche o Istituti di Credito. Sono esclusi gli investimenti in titoli industriali o



di qualsiasi altra specie. La quota da destinare nell'acquisto ai beni immobiliari non dovrà superare il 30% del provento totale annuo di cui alle citate lettere a) e b).

13

I proventi di cui alla lettera c) dell'art. 8, sono destinati alla formazione di un Fondo Oneri Statutari per gli scopi e le funzioni precisate all'art. 13.

Art. 10. Le somme che in base al primo paragrafo dell'art. 9 verranno destinate alle erogazioni statutarie serviranno per attuare le seguenti provvidenze:

1. corresponsione di sussidi di malattie, nei casi di prolungata infermità del socio, da cui ne sia derivato danno economico notevole; non coperto da altre provvidenze, in funzione di integrazione delle prestazioni di Cassa Soccorso e Cassa Malattia.

2. Corresponsione di un sussidio funerario in caso di decesso del socio, dei genitori e di una persona di famiglia a suo carico.

3. Corresponsione di un concorso spese matrimoniali, in occasione di matrimonio del socio o dei figli di un socio e corresponsione di un concorso spese per nascita di figli di soci.

4. Istituzione di Borse di studio o di sussidi a favore di soci e di Borse di studio per i figli di soci.

5. Corresponsione di eventuali sussidi straordinari

non compresi nei punti precedenti.

I benefici di cui al punto 5, a differenza di quelli indicati ai punti 1, 2, 3 e 4, che sono riservati ai soli soci, potranno essere estesi a tutti indistintamente gli Agenti delle Ferrovie Nord Milano in attività di servizio e cioè anche ai non iscritti alla Cassa Integrativa di Mutuo Soccorso e potranno altresì essere accordati anche ai pensionati.

Il diritto a fruire dei benefici indicati ai punti 1, 3 e 4, matura dopo un anno, compiuto dall'iscrizione.

Il diritto al sussidio di cui al punto 2 matura immediatamente dopo l'iscrizione.

I sussidi indicati al punto 5, dato il loro carattere di eccezionalità, verranno assegnati ad esclusivo giudizio del Consiglio.

Art. 11. Per ciascun iscritto verrà tenuto un conto individuale al quale dovrà essere accreditato il contributo di cui alla lettera a) dell'art. 8.

L'aggiornamento annuale di detto conto individuale dovrà essere perfezionato entro il trentun marzo di ogni anno ed ogni socio ha sempre diritto di prenderne visione.

La liquidazione del conto individuale avverrà solo dietro risoluzione dei rapporti statutari con l'iscritto. Il collocamento in quiescenza, il licenziamento, le



dimissioni o comunque la cessazione dell'appartenenza alle Ferrovie Nord-Milano, oppure le dimissioni dalla Cassa Integrativa di Mutuo Soccorso, costituiscono risoluzione di rapporto. La liquidazione dovrà farsi previo aggiornamento alla data di cessazione con le aggiunte e deduzioni stabilite in appresso:

a) ai liquidandi per collocamento in quiescenza, per dimissioni volontarie dall'Azienda o per licenziamento compete il totale credito figurante al conto individuale, aumentato di un trentesimo per ogni anno intero di partecipazione alla Cassa Integrativa;

agli effetti del computo dei trentesimi, gli anni di servizio prestati in più dei trent'anni di servizio nell'azienda, verranno calcolati per un anno e mezzo; quelli prestati oltre i quarant'anni di servizio verranno calcolati doppi.

b) Ai liquidandi per volontarie dimissioni dalla Cassa Integrativa di Mutuo Soccorso, compete il credito figurante al conto individuale, senza alcuna aggiunta.

c) ai liquidandi per espulsione dalla Cassa Integrativa a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 12, compete il credito figurante al conto individuale, fatta deduzione dell'intero ammontare dei benefici ottenuti nell'ultimo triennio.

Art. 12. Il socio che non intenda più far parte della

Istituzione deve presentare dimissioni scritte almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare.

Il socio dimissionario non potrà essere ri ammesso se non dopo trascorsi due anni completi dalla data delle dimissioni.

Il socio che, in modo scorretto o fraudolento, si procacciasse indebiti benefici a danno della Cassa Integrativa, sarà considerato indegno di appartenere alla Istituzione ed il Consiglio ne delibererà l'espulsione indipendentemente dagli atti legali che si rendessero necessari in relazione al fatto determinante. La espulsione costituisce risoluzione di rapporto ai sensi del precedente articolo. Il socio espulso non potrà in alcun caso essere ri ammesso alla Cassa Integrativa di Mutuo Soccorso.


Art. 13. Alla fine di ogni anno solare si compierà il bilancio ed il conto profitti e perdite secondo le seguenti norme:

Nella situazione patrimoniale dovranno figurare tra le ATTIVITA':

-i titoli di proprietà mobiliari, secondo il valore corrente di fine anno;

-il valore delle proprietà immobiliari;

-i crediti in C. C/ con le Ferrovie Nord Milano, con Banche, Istituti Bancari ecc. e gli eventuali crediti



verso terzi;

17

tra le PASSIVITA':

=il debito verso gli Associati per gli accreditamenti ai conti individuali di cui al primo comma dell'art.8;

=la consistenza del Fondo Oneri Statutari;

=i debiti verso terzi e gli eventuali impegni in atto per investimenti in corso;

=il saldo attivo dell'esercizio (da passare al Fondo Oneri Statutari).

Il Conto profitti e perdite dovrà elencare:

tra i PROFITTI:

i proventi di cui alla lettera a) dell'art.8;

i proventi di cui alla lettera b) dell'art.8;

i benefici derivati al Fondo Oneri Statutari per i proventi di cui alla lettera c) dell'art.8, fatta deduzione degli oneri che fanno capo allo stesso fondo, come più avanti specificato;

tra le PERDITE:

=le somme accreditate ai conti individuali in base al primo comma dell'art.11;

=le somme pagate per la liquidazione dei soci cessati nell'anno;

=le somme erogate per le provvidenze di cui all'art.10;

=le somme accantonate per quote "trentesimi" maturate;

=le spese eventuali di ogni natura e gli eventuali in-

teressi passivi non imputabili al Fondo Oneri Statutari;
 =il saldo attivo dell'esercizio(da passare al Fondo Oneri Statutari).

Infine al Fondo Oneri statutari, attraverso il quale si svolgerà il movimento contabile inerente le funzioni mutualistiche dell'istituzione, dovranno accreditarsi:

=il saldo attivo dell'esercizio precedente;

= i proventi di cui alla lettera c) dell'art.8;

=gli annuali accantonamenti per "trentesimi" da pagare;

e dovranno accreditarsi:

le assegnazioni aggiuntive ("trentesimi") fatte ai conti individuali in sede di liquidazione;

gli eventuali deprezzamenti dei valori mobiliari;

gli eventuali deprezzamenti e esperimenti dei valori immobiliari praticati in sede di bilancio.

Il bilancio annuale ed il relativo conto profitti e perdite dovranno essere predisposti e vagliati dal Consiglio e dal Collegio dei sindaci, ciascuno per la rispet-

tiva competenza e verranno in seguito sottoposti alla approvazione dell'assemblea, come previsto dall'art.7.

Art.14. Qualunque controversia tra i soci e la Cassa Integrativa di Mutuo Soccorso dovrà essere decisa da arbitri scelti uno per ciascuna delle parti ed un terzo designato al comune accordo. Qualora tale accordo non venisse raggiunto il terzo arbitro dovrà essere desi-



gnato dal Presidente del Tribunale di Milano a richiesta di una delle parti.

Il giudizio arbitrale è inappellabile e dovrà essere emesso entro un mese dalla costituzione del collegio arbitrale.

Il giudizio dovrà essere espresso per scrittura privata e dovrà contenere i termini della controversia ed il dispositivo di risoluzione; esso sarà firmato da tutti gli arbitri, ma avrà effetto anche se uno di essi non lo avrà sottoscritto.

Art.15. In caso di scioglimento della Cassa Integrativa di Mutuo Soccorso, la consistenza patrimoniale dell'Associazione dovrà essere ripartita per il 50% in misura uguale a tutti gli iscritti e per il rimanente 50% in rapporto proporzionale ai singoli conti individuali.

Art.16. DISPOSIZIONE TRANSITORIA

In deroga a quanto stabilito dall'art.9 per il primo quinquennio (1949-1953) gli investimenti in beni immobiliari potranno essere fatti anche in misura superiore alla percentuale stabilita, in rapporto agli assorbimenti ed alle esigenze dell'iniziale periodo di attività in tale campo.

Milano 11 ottobre 1948

fir) Conti Carlo

Lazzarini Giuseppe

fir) Giaretti Carlo

Provasi Giovanni

Carrer Gino

Veggiotti Angelo

Lorio Pietro

Rossi Stefano

Dal Sillaro Giuseppe

Marri Filippo

Ripamonti Rosa

Ariotti Giovanni

Bissoli Aldo

Alfano Angelo

Ferrara Pietro

Grandi Gaetano

Parma Luigi

Dr. Gustavo Todeschini Notaio.

Copia in conformità dell'originale in atti

Milano. 20 OTT 1948

